LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1892

« Art. 6. Cessano gli effetti dell'ipoteca, ed a cura del Pubblico Ministero l'iscrizione sarà immediatamente cancellata nel caso che il mandato di cattura sia revocato, o l'arresto dichiarato nullo, od il processo abbia avuto termine con sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, o con ordinanza di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi, o per inesistenza di reato, ovvero sia stata dichiarata estinta l'azione penale, salvo alla parte danneggiata il chiedere il mantenimento dell'ipoteca a garanzia del risarcimento dei danni. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli.

Morelli. Ho domandato di parlare per esprimere intorno a quest'articolo la mia opinione, che si riassume nello emendamento proposto dall'onorevole Piccolo-Cupani.

Secondo il disegno della Commissione, tostochè l'azione penale è esaurita con l'assoluzione e l'imputato è prosciolto, o l'azione
penale è estinta, gli effetti della ipoteca legale iscritta a forma dell'articolo 1969 cessano
e l'iscrizione deve essere, a cura del Pubblico
Ministero, immediatamente cancellata. Tutto
ciò sta benissimo, ma non sta bene però che
anco in questo caso, vale a dire anco nel caso
di assoluzione, sia salvo, secondo l'espressione
dell'articolo, alla parte danneggiata il diritto
di chiedere il mantenimento della ipoteca a garanzia del risarcimento dei danni.

Questo riservo, che l'onorevole Piccolo-Cupani vorrebbe soppresso, mi pare in fatti fuori di luogo ed inopportuno in una legge come questa; poi, io ritengo possa facilmente divenire pericoloso strumento d'ingiuste vessazioni.

È fuori di luogo ed inopportuno al punto che io non mi spiego affatto come in una legge, che ha un intendimento principalmente fiscale, qual'è quello di assicurare allo Stato il ricupero delle spese di giustizia in materia penale, abbia potuto infiltrarsi, senza che la relazione della Commissione ne dia una sola ragione, una disposizione così grave con cui si sancisce un privilegio nuovo a favore di un diritto essenzialmente privato. E dico privilegio nuovo, perchè sebbene già per l'articolo 1969 n. 5, del Codice civile l'ipoteca legale giovi anche alle parti civili pel risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna, il disegno di legge estende gli effetti di questa ipoteca alla parte danneggiata, sia o non sia essa costituita parte civile, e, quello che è peggio, le accorda il diritto di esigerne il mantenimento anco quando, invece di una sentenza di condanna, ve ne sia una di completa assoluzione.

Questo è appunto ciò che rende, a senso mio, affatto estranea alla presente legge, la sanzione del privilegio di cui si tratta.

Si comprende come nell'assicurare i diritti dell'erario pubblico per il ricupero delle spese il legislatore dovesse pensare, come pensò, anco ai diritti della parte civile, che sposò la sua azione privata a quella della pubblica accusa, ed accettò di seguirne le sorti, pur avendo separati interessi e diritti degni di rispetto e tutela. Ma quando la parte lesa, non costituendosi parte civile, tenne sè stessa al di fuori delle vicende del giudizio penale, per far valere poi in sede separata le sue ragioni a seconda dell'esito di quel giudizio, quando è per di più intervenuta una sentenza assolutoria, nessun legame esiste, fra l'azione pubblica che determinò l'iscrizione dell'ipoteca legale e la tenne in vita e l'azione privata pei danni. Questa non può sperimentarsi che in un separato giudizio civile ordinario, inteso a far valere un diritto, che può essere giusto, onesto, rispettabile, ma che non è nè più giusto, nè più onesto, nè più rispettabile di tanti altri che si fanno giornalmente valere senza il sussidio di certe sanzioni; nè v'è ragione che all'azione privata si mantenga e si assicuri il benefizio di una ipoteca, la quale era un accessorio di un giudizio penale ormai cessato e che nasce da un fatto di cui è ormai stata esclusa la criminosità.

Ho detto inoltre che la disposizione racchiusa nell'inciso, di cui l'onorevole Piccolo-Cupani domanda la soppressione, può divenire pericoloso strumento di inique vessazioni.

Al cittadino processato per lo accumularsi a suo danno di fallaci apparenze o di tristi calunnie, ed arrivato, dopo immensi dolori, al di là del pelago, non sorride la pace neppure il giorno in cui la sua innocenza è provata, e la sentenza assolutoria fu proferita. La parte danneggiata, o quella almeno che tale si afferma, dopo aver taciuto durante il giudizio penale, lo attende, e incomincia una lite civile.

Fin qui nulla di anormale e di ingiusto, imperocchè i diritti della parte lesa possono sopravvivere alla sentenza di assoluzione; ma non esageriamo, per eccesso di zelo, la tutela